

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 05 maggio 2016

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Sostituzione Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla Deliberazione n. 502 del 19/04/2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Viene sostituito l'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" assunto con DGR n. 502 del 19/04/2016 in quanto, causa errore materiale, tale allegato risponde al testo approvato con DGR 1483 del 05/8/2014 successivamente modificato con DGR n. 613 del 21/04/2015.

L' Assessore Federico Caner, di concerto con l'assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Con l'articolo 7, comma 3bis, della legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016, "Legge di stabilità regionale", il legislatore regionale ha ritenuto opportuno intervenire ulteriormente sugli aspetti relativi alle percentuali di approvvigionamento delle materie prime per la somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente alle tre norme di legge sopra indicate la Giunta regionale ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti attuativi sia nel settore del pesca turismo ed ittiturismo, sia per quanto concerne il turismo rurale e le fattorie didattiche. Per quanto concerne invece l'agriturismo sono intervenuti tre specifici provvedimenti attuativi e gestionali:

- la prima deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 nella quale si è condensato in un unico provvedimento le norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 35/2013;
- la seconda deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35;
- la terza deliberazione n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo.

Come peraltro decritto nelle premesse alla deliberazione n. 502/2016, nell'intento di realizzare un testo unico e coordinato, erroneamente, è stato inserito l'Allegato B approvato con deliberazione n. 1483/2014 e successivamente modificato con la deliberazione n. 613/2015.

Ora, considerato che l'inserimento dell'attuale Allegato B alla deliberazione n. 502/2016 è dovuto ad un mero errore materiale, si ritiene necessario sostituire integralmente tale allegato con l'Allegato B già approvato con deliberazione n. 613/2015 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la deliberazione n. n. 1483 del 5 agosto 2014 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35;

VISTA la deliberazione n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo;

VISTA la legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1. di approvare, per le considerazioni e argomentazioni indicate in premessa, la sostituzione integrale dell'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla deliberazione n. 502 del 19/04/2016 con l'Allegato A di questa delibera "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche allegato al presente provvedimento ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare, conseguentemente, l'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla deliberazione n. 502 del 19/04/2016;
3. di disporre che il Direttore del Dipartimento Turismo è tenuto alla gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica conseguenti a sopravvenute disposizioni che interessino l'attività agrituristica;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.